



Consip S.p.A.

“SERVIZI PROFESSIONALI PER TRATTAMENTO MCA”

CAPITOLATO TECNICO

SERVIZI PROFESSIONALI PER TRATTAMENTO MCA



INDICE

1	PREMESSA	3
1.1	Definizioni.....	3
1.2	Contesto normativo.....	3
2	OGGETTO DEL SERVIZIO.....	5
2.1	CARATTERISTICHE TECNICHE.....	6
2.2	Svolgimento e modalità di affidamento.....	7
2.3	Formazione ed informazione	7
3	VERIFICA DI CONFORMITÀ	7
4	ENTITÀ E DURATA DELL’IMPEGNO	7
5	REQUISITI SULLE COMPETENZE RICHIESTE.....	8
6	ADEMPIMENTI DELLA SICUREZZA	8
6.1	Modalità di comunicazione	9
6.2	Lingua	9
6.3	Riservatezza.....	9
7	PENALI	9
8	MODALITÀ DI FATTURAZIONE.....	10



1 PREMESSA

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente - DM 6/9/1994 è necessario mantenere il programma di controllo e manutenzione sui materiali contenenti amianto (MCA) presenti presso gli edifici “E” ed “F” della sede di Via Carucci 99. In particolare, si è a conoscenza della presenza di tracce di amianto nella matrice solida del contropavimento, installato nelle torri E ed F del compendio immobiliare e nelle piastrelle viniliche, nonché nel relativo collante.

1.1 DEFINIZIONI

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- CONSIP: la società che, in qualità di stazione appaltante, affida il servizio oggetto del presente Capitolato;
- SOGEI: la Società Generale di Informatica S.p.A., beneficiaria del Servizio;
- Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali dovrà conformarsi il Servizio;
- Contratto: il contratto che verrà stipulato tra la SOGEI e l'impresa che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà conformare il Servizio;
- Servizio: il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- Società: la società/il professionista aggiudicatario del Servizio;
- Responsabile delle attività contrattuali: la persona individuata dalla Società come interlocutore di Sogei e responsabile di tutte le attività contrattuali.

1.2 CONTESTO NORMATIVO

Legge 257/92 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, con la quale viene posto in Italia l’obiettivo generale del superamento dell’uso dell’amianto. Con tale legge ci si pone l’obiettivo di “quantizzare” il problema della presenza dell’amianto in ambiente di vita e di lavoro per procedere ad una graduale, ma progressiva, dismissione di questo materiale e la prevenzione delle esposizioni lavorative.

D.M. 6 settembre 1994: “Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie”. Questo decreto delinea specificamente la necessità di un "Programma di controllo e manutenzione dei materiali di amianto in sede - Procedure per le attività di custodia e di manutenzione" e disciplina le modalità tecniche per gli interventi di bonifica di edifici e/o di impianti (come definito anche nella

Capitolato tecnico



Circolare 12 aprile 1995, n.7 del Ministero della Sanità), mediante restauro, incapsulamento, confinamento o rimozione.

Nel nostro Paese dall'aprile del 1994 è vietata ogni attività di estrazione, produzione o impiego di amianto e dal 2005 l'amianto è stato messo al bando in tutti i paesi dell'Unione Europea. Il problema amianto oggi è quindi rappresentato dalla massiccia presenza di prodotti e materiali ancora presenti nell'ambiente. Tutti questi manufatti non sono “fuori legge”, ma possono rimanere in uso fino alla fine della propria vita utile. Essi, se non mantenuti in buone condizioni di conservazione o confinati, possono costituire un rischio professionale per tutti i lavoratori che vi vengono a contatto per attività di manutenzione, di demolizione o di bonifica.

D.M 29/7/2004 “Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto”.

D.lgs. 152/2006 Parte IV e successive modifiche e integrazioni “Norme in materia ambientale – Norme in materia di gestione rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” inerente alle disposizioni di legge riguardanti lo smaltimento dei rifiuti speciali.

Il DLgs.81/2008 di riordino della disciplina per la tutela della salute e contro gli infortuni sul lavoro (che ingloba, modificandolo in alcune parti, il D.Lgs 257/2006 e prevede al Titolo IX, Capo III, artt. 246-261, la “Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto”), è dedicato alla tutela della salute dei lavoratori esposti al rischio di inalazione di amianto e quindi regola, in una qualche maniera, la convivenza dei lavoratori con la fibra di amianto.

D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – Titolo IX Sostanze Pericolose – Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione dell'amianto”.

Norma UNI 11870:2022 – Materiali contenenti amianto – Criteri e metodi per l'individuazione e il censimento nelle strutture edilizie, nelle macchine e negli impianti.

La norma tecnica è in vigore dal 14 luglio 2022: integra il Decreto del Ministero della salute del 6 settembre 1994, il testo di riferimento per le metodologie dei rilevamenti/rimozioni e bonifica dell'amianto, richiamato dalla legge 27 marzo 1992, n. 257.



2 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nella messa a disposizione di un team di professionisti esperti sul tema dell'amianto con specifiche ed adeguate capacità per la corretta gestione e prevenzione delle problematiche che potrebbero verificarsi nel tempo.

Per l'espletamento dei servizi disciplinati nel presente capitolato tecnico sono previsti servizi a canone e servizi a consumo.

1. Servizio a canone

- A. assistenza e supporto tecnico per il mantenimento del programma di controllo sui materiali contenenti amianto (MCA) già confermati; censimento dei materiali contenenti amianto in edifici ed impianti. Sono compresi sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione dei manufatti in MCA;
- B. attività di controllo relativamente allo smaltimento dei MCA secondo la normativa vigente DM 6/9/1994: supervisione ed assistenza nell'espletamento delle pratiche amministrative.

2. Servizi a consumo

- A. Misurazioni dell'inquinamento e dell'esposizione da fibre aerodisperse (amianto e fibre minerali artificiali);
- B. Verifiche per la determinazione qualitativa e quantitativa di amianto e fibre artificiali (fibre ceramiche, lana di roccia, di scoria e vetro) in tutte le matrici (aria, acqua, terreno, materiali) in microscopia ottica (MOCF), microscopia elettronica a scansione (SEM) e in diffrattometria a raggi X (DRX);
- C. Verifiche per la determinazione della silice cristallina nei materiali e nelle polveri aerodisperse;
- D. Misurazioni dell'inquinamento e dell'esposizione a polveri inalabili e respirabili aerodisperse (silice, legno, PNOC) con misura diretta;
- E. Verifiche per la caratterizzazione di polveri e fibre (minerali e artificiali) con MOCF, SEM, DRX;
- F. Corsi e sussidi informativi/formativi specifici sul rischio in ambiente di lavoro (audiovisivi, multimediali, opuscoli, ecc);
- G. Supporto professionale tecnico e giuridico per i casi di specie, con elaborazione di pareri tecnici e supporto tecnico-professionale per gli organi di vigilanza e per l'Autorità Giudiziaria in materia di amianto e redazione di perizie tecniche di parte e memorie difensive da produrre in eventuali contenziosi giudiziali e per le



comunicazioni ufficiali verso le ASL/Enti di competenza, nonché assicurare la presenza del professionista (consulente tecnico di parte) nelle fasi procedurali del giudizio.

2.1 CARATTERISTICHE TECNICHE

In Sogei sono presenti Materiali Contenenti Amianto (MCA), in particolare di tipo crisolito, utilizzato principalmente nella matrice solida delle plotte del pavimento flottante degli edifici NAT. Dalle prospezioni eseguite sui materiali e negli ambienti in cui questi sono presenti, tuttavia, si è potuto stabilire che il MCA, oltre ad essere confinato, è anche integro e non suscettibile di danneggiamento, poiché in buone condizioni, non direttamente accessibile, oltre a risultare duro e compatto.

Sogei ha provveduto, come da norma, a nominare un Responsabile Rischio Amianto (RRA), deputato a predisporre le procedure atte a coprire le esigenze correnti di Sogei (controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria, etc), che coinvolgono il MCA.

Modalità di conteggio ed analisi delle fibre di amianto

L'analisi delle fibre aerodisperse si effettua allo scopo di determinare la concentrazione di amianto presente nell'aria in un determinato ambiente. L'analisi viene eseguita campionando volumi noti di aria che, nell'apparecchiatura di prelievo, passa attraverso un filtro a membrana sul quale si depongono tutte le particelle in sospensione.

Tale filtro viene successivamente sottoposto ad analisi mediante tecniche di microscopia, in base alle quali viene identificato e contato il numero di fibre che vi è rimasto depositato (in linea con quanto indicato dal D.M. 6/9/94, assumendo una distribuzione casuale ed omogenea delle fibre sulla membrana del filtro campionato, se ne esamina, di norma, una porzione significativa, non inferiore ad 1 mm²).

Tale numero assoluto di fibre rilevate viene quindi rapportato al volume di aria che è stato campionato al momento del prelievo. Il risultato finale viene espresso in termini di: numero di fibre per unità di volume di aria. Allo scopo di evitare numeri con troppi decimali, l'unità di volume di aria impiegata può essere il centimetro cubo (o millilitro) oppure il litro, in relazione all'ordine di grandezza della concentrazione, sapendo che:

$$0,001 \text{ fibre/ml} = 1,0 \text{ fibra/litro}$$

Per l'analisi del filtro è necessario avvalersi, oltre che della Microscopia Ottica a Contrasto di Fase (MOCF), anche della Microscopia Elettronica a Scansione (SEM). Le tecniche di microscopia elettronica consentono il riconoscimento, in maniera univoca e certa, delle fibre di amianto tramite l'uso della microanalisi a raggi x (che permette l'analisi chimica elementare delle fibre), e possono essere utilizzate anche in presenza di concentrazioni molto basse.

I risultati quantitativi di queste tecniche sono comunque soggetti a variabilità statistica legata alla variabilità intrinseca che caratterizza ogni metodo di analisi che, alle basse concentrazioni, può influenzare fortemente la significatività del risultato [nessun metodo è di fatto in grado di misurare una concentrazione di 0 (zero) fibre/m³ (cioè l'assenza completa di fibre nell'aria campionata), ma ci si ferma al limite di rilevabilità, che per la SEM e per gli usuali metodi di campionamento ed analisi (3.000 litri campionati ed una porzione di filtro esaminata pari ad 1 mm², come nel caso di restituibilità di locali bonificati), risulta essere intorno a 0,4 fibre/litro, ma che può essere ridotto



(aumentando conseguentemente la sensibilità del metodo) in funzione delle procedure analitiche utilizzate].

2.2 SVOLGIMENTO E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

La Società ai fini dell'esecuzione del servizio dovrà concordare con il referente della Sogei un Piano di Lavoro. Entro 45 giorni dalla data di inizio delle attività la società dovrà consegnare il Piano di lavoro contenente un rapporto circa lo stato dell'arte dei MCA ed il programma delle attività ordinarie. (misurazioni, prelievo di campioni, proposte di miglioramento, predisposizione di materiale informativo, etc).

Il Piano conterrà il dettaglio delle tempistiche per le diverse fasi. Il piano concordato dovrà essere controfirmato da entrambe le parti. La Società dovrà rispettare il piano concordato ed eventuali modifiche alle date dovranno essere preventivamente concordate con Sogei.

Le attività di misurazioni strumentali, verifiche e monitoraggio dello stato dei luoghi dovranno essere effettuate principalmente presso la sede di Via Mario Carucci 99. Potrebbero essere richieste attività anche presso altre sedi ubicate nel comune di Roma. All'esito delle rilevazioni strumentali dovranno essere fornite specifiche relazioni tecniche per l'interpretazione dei dati.

2.3 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

Sogei ha la necessità di veicolare formazione ed informazione in materia di amianto.

La formazione è destinata a soggetti istituzionali come il Datore di Lavoro o suoi delegati - Responsabile Amianto – RSPP – ASPP – RLS.

L'informazione è destinata al personale dipendente con l'obiettivo di creare conoscenza e consapevolezza sul tema amianto. Il Fornitore per creare e lanciare una campagna di sensibilizzazione e informazione dovrà attuare: l'analisi dell'organizzazione, la definizione degli obiettivi, l'ideazione di locandine o altri materiali informativi rappresentativi del tema trattato. E' compreso nel servizio il controllo e la valutazione dell'efficacia.

3 VERIFICA DI CONFORMITÀ

Entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento del verbale di verifica, Sogei effettuerà la verifica di conformità, volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.

La consuntivazione sarà mensile ed effettuata in relazione alle attività e/o in base al numero di giornate effettivamente rese e riportate nel Piano di Lavoro.

Gli esami strumentali saranno rendicontati mensilmente, sulla base di quelli svolti nel mese precedente.

4 ENTITÀ E DURATA DELL'IMPEGNO

Il contratto che verrà stipulato con Sogei S.p.A. decorrerà dalla data di stipula ed avrà efficacia per 36 (trentasei) mesi.



5 REQUISITI SULLE COMPETENZE RICHIESTE

Per l'esecuzione dei servizi disciplinati nel presente capitolato, la Società metterà a disposizione figure professionali con i seguenti requisiti:

Si richiede la messa a disposizione di risorse professionali che siano in grado di supportare Sogei nei diversi aspetti che compongono l'oggetto del servizio.

La Società appaltatrice deve essere in possesso di requisiti tecnici qualitativi peculiari in ragione del contesto di riferimento: certificazioni ISO 45001 e ISO 14001.

Il professionista incaricato, che sarà il principale referente del servizio, deve avere i seguenti requisiti

- Laurea magistrale in materie scientifiche
- aver ricoperto almeno 3 incarichi presso aziende pubbliche (ASL - Università - PA -Regioni) in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento ai materiali contenuti amianto
- essere in possesso di attestato valido come RSPP e HSE manager, in mancanza di attestato HSE manager il professionista dovrà essere esperto in materia MCA comprovata esperienza almeno decennale;

essere in possesso di attestato valido come RRA .

Il laboratorio presso cui saranno eseguite le analisi deve essere qualificato ai sensi del D.M. 14.05.1996 per le metodiche analitiche sull'amianto in M.O.C.F. – SEM – DRX oFTIR.

Nota bene:

Con l'emanazione del Decreto ministeriale 14 maggio 1996, attraverso l'allegato 5, sono stati inquadrati i requisiti minimi per le attività di campionamento e per ciascuna metodica analitica, affidando a laboratori di coordinamento centrale (ISS, INAIL ex ISPESL, CNR) la preparazione di protocolli per i programmi di qualificazione, da soddisfare una volta definita la fase di realizzazione.

L'avviato percorso di stabilizzazione e continuità dei programmi di qualificazione dei laboratori che intendono effettuare analisi sull'amianto secondo il DM 14 maggio 1996 è stato definitivamente raggiunto attraverso l'Accordo Stato-regioni del 7 maggio 2015. Il punto 2 dell'Accordo prevede che la cadenza dei programmi di qualificazione sia almeno biennale.

Il laboratorio utilizzato deve quindi risultare nella Lista ufficiale dei laboratori qualificati per la regione Lazio. La mancata presenza nella lista rappresenta il non superamento della prova di qualificazione e il mancato riconoscimento ministeriale.

6 ADEMPIMENTI DELLA SICUREZZA

La Società s'impegna a porre in essere quanto necessario a garantire l'esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro”, cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti della Committente ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato decreto.

Capitolato tecnico



Si evidenzia che le attività di cui al presente capitolato rientrano nelle fattispecie di cui al comma 3-bis del suddetto articolo, per le quali non sussiste l'obbligo di redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

6.1 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

La Società comunicherà a Sogei, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, un numero di telefono con accesso prioritario, un indirizzo PEC, un numero di fax e un indirizzo e-mail; per le comunicazioni di rilevanza contrattuale sarà utilizzata la PEC.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

6.2 LINGUA

Tutte le attività e la documentazione saranno in lingua italiana.

6.3 RISERVATEZZA

Tutte le informazioni trattate e tutti i documenti, anche parziali, scambiati tra la Società e Sogei sono riservati, pertanto è richiesta la massima attenzione per il loro utilizzo, in particolare se questo avviene al di fuori delle sedi Sogei.

La Società non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione ricevuta o prodotta, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.

7 PENALI

Sogei applicherà le penali, nei seguenti casi:

- per ogni giorno di ritardo dalla presentazione del piano di lavoro rispetto ai termini indicati al precedente paragrafo 2.2 , si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale;
- per ogni giorno di ritardo nel comunicare a Sogei il nominativo del proprio rappresentante, designato quale responsabile delle attività contrattuali e del coordinamento delle stesse, rispetto ai termini indicati al precedente paragrafo 6.1, si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, la Sogei avrà diritto il diritto di risolvere, totalmente o parzialmente, il contratto in danno della Società, salvo il diritto dell'eventuale maggior danno.



8 MODALITÀ DI FATTURAZIONE

Il contratto ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione con facoltà di applicare una proroga temporale di ulteriori 12 mesi in costanza di massima, ai sensi dell'art.120 comma 10 D. Lgs 36/2023.

L'importo totale offerto dai concorrenti sarà considerato soltanto ai fini dell'aggiudicazione. L'importo a base d'asta, cioè il valore massimo del contratto, indicato nel documento “Dettaglio tecnico economico”, è da considerarsi come importo massimo stimato. Sogei, qualora ne abbia necessità, potrà pertanto richiedere prestazioni fino al raggiungimento dell'importo massimo del contratto, sulla base degli importi unitari offerti dall'operatore economico all'interno del “Dettaglio tecnico economico”

Ai fini del pagamento del corrispettivo, il Fornitore potrà emettere fattura per il servizio disciplinato al par.2 punto 1 Servizio a canone del presente capitolato tecnico con periodicità trimestrale posticipata.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, il Fornitore potrà emettere fattura per i servizi disciplinati al par.2 punto 2 Servizi a consumo del presente capitolato tecnico, successivamente alla approvazione da parte della Committente del “consuntivo attività”, contenente il dettaglio delle prestazioni professionali erogate nel periodo di riferimento, nonché della verifica di conformità positiva. Nella fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento.

Alla fattura dovranno essere allegati tutti gli eventuali altri documenti richiesti nel contratto che verrà stipulato e dovrà riportare il numero di repertorio del contratto ed il codice CIG.

Si precisa che la mancanza di uno di questi elementi consente al committente di rifiutare la fattura entro il termine previsto.